



PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2024

Informativa per le imprese iscritte nella SEZIONE ORDINARIA del Registro delle Imprese

Spettabile Impresa,
ricordiamo l'approssimarsi della scadenza del **versamento del diritto annuale 2024**.

Di seguito riportiamo alcune informazioni utili, ricordando che il diritto annuale è un **tributo** al cui versamento sono tenute tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative - REA (art. 18 della L. n. 580/1993 e successive modifiche e integrazioni).

1. SCADENZA DI PAGAMENTO

Il tributo in parola deve essere versato, in un'unica soluzione, **entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi**¹.

Il **diritto annuale 2024**, quindi, **deve essere versato entro il giorno 01 luglio 2024**
oppure
entro il giorno 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40%² a titolo di interesse corrispettivo.

2. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento può avvenire con una delle seguenti modalità:

a) **Modello F24**³, così compilato:

b) piattaforma **pagoPA** collegandosi al sito <https://dirittoannuale.camcom.it> (si calcola e si paga online);

¹ Art. 8 del D.M. 359/2001

² Art. 17 del D.P.R. 435/2001 e successive modifiche ed integrazioni

³ **Come compilare correttamente il Mod. F24:**

- riportare negli appositi spazi il codice fiscale, NON LA PARTITA IVA, i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
- indicare nella sezione "IMU e altri tributi locali" del Mod. F24 nello spazio riservato al "Codice ente/codice comune" la sigla automobilistica della provincia della Camera di Commercio destinataria del versamento (per Verona è: **VR**); indicare nelle apposite colonne il codice del tributo che si versa (il codice tributo per il diritto annuale è: **3850**) e l'anno cui si riferisce il versamento (**2024**);
- indicare correttamente l'importo che si versa nello spazio "Importi a debito versati";
- se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio e i relativi codici di riferimento.



- c) servizio di **Impresa Italia**, secondo le indicazioni riportate contestualmente alla presente informativa.

E' possibile pagare il diritto annuale anche compensando il versamento con altri crediti tributari o previdenziali.

In caso di **trasferimento della sede da una provincia ad un'altra**, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio nella quale la sede è iscritta al **primo gennaio 2024**.

Tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il Mod. F24 online ⁴.

3. IMPORTI DA VERSARE

Gli importi del diritto annuale 2024, determinati con nota Mimit n. 0383421 del 20/12/2023, sono:

- **ridotti del 50%**⁵
- successivamente **augmentati del 20%**⁶ sulla base del Decreto MIMIT del 23/02/2023.

Per le **imprese iscritte nella sezione ordinaria**, gli importi da versare sono i seguenti:

- le **imprese individuali** versano un **diritto fisso** di **€ 120,00** per la sede e di **€ 24,00** per ciascuna unità locale (tali importi sono già ridotti del 50% e aumentati del 20%);
- per **tutte le altre imprese** il diritto annuale viene autodeterminato, applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2023 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella, sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

L'ammontare del fatturato va ricavato dai quadri del modello IRAP 2024 prendendo gli importi dai righi specificati nella nota del MiSE n. 19230 del 03/03/2009 disponibile sul nostro sito: www.vr.camcom.it alla voce di menù "**Registri Albi e Certificazioni – Diritto annuale – Normativa**".

⁴ www.agenziaentrate.gov.it

⁵ Art. 28, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014

⁶ Finanziamento di progetti strategici determinati secondo la procedura prevista dall'art. 18, comma 10, della L. 580/1993, modificato dal D.Lgs. n. 219/2016.



ALIQUOTE IN BASE AL FATTURATO (tabella nazionale)⁷

Scaglioni di fatturato		Misure fisse e aliquote %
da 0,00 euro	fino a 100.000,00 euro	€ 200,00 (misura fissa) ⁸
oltre 100.000,00 euro	fino a 250.000,00 euro	0,015%
oltre 250.000,00 euro	fino a 500.000,00 euro	0,013%
oltre 500.000,00 euro	fino a 1.000.000,00 euro	0,010%
oltre 1.000.000,00 euro	fino a 10.000.000,00 euro	0,009%
oltre 10.000.000,00 euro	fino a 35.000.000,00 euro	0,005%
oltre 35.000.000,00 euro	fino a 50.000.000,00 euro	0,003%
oltre 50.000.000,00 euro		0,001% del fatturato (fino ad un massimo di € 40.000,00) ⁹

4. UNITA' LOCALI

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali e sedi secondarie, devono versare per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un **diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale**, in base agli importi sanciti dal Mimit, **fino ad un massimo di € 120,00 per ogni unità locale**.

(Si consiglia di informarsi presso le Camere di Commercio dove si trovano le unità locali per verificare: 1) se tali Camere applicano la maggiorazione dell'importo del diritto annuale 2) la misura percentuale applicata).

Le unità locali/sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all'estero versano, in favore della Camera di Commercio ove ha sede l'unità locale o la sede secondaria, **un diritto di € 66,00**.

L'arrotondamento va effettuato solo al termine del calcolo dell'importo dovuto, quindi dopo aver applicato la riduzione del 50% e la maggiorazione del 20%.

⁷ Gli importi della tabella nazionale (€ 200,00 e € 40.000,00) sono indicati senza la riduzione del 50% e senza la maggiorazione del 20%

⁸ Le imprese che si trovano nel **primo scaglione di fatturato** devono versare l'importo minimo **pari a € 120,00** (importo già ridotto del 50% e maggiorato del 20%)

⁹ Dal secondo scaglione in poi le imprese pagano in base al fatturato, con l'applicazione delle aliquote della tabella sovrastante, fino ad un massimo **pari ad € 24.000,00** (importo già ridotto del 50% e maggiorato del 20%).



5. COME SI CALCOLA L'ARROTONDAMENTO

Per effettuare correttamente il calcolo del diritto, si invita a consultare la Nota MiSE n. 19230 del 03/03/2009, www.vr.camcom.it alla voce di menù “Registri Albi e Certificazioni – Diritto Annuale – Normativa”. **Va arrotondato all'unità di euro soltanto l'importo finale** (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5), mentre **nei passaggi intermedi di calcolo bisogna mantenere 5 decimali dopo la virgola**, con l'eccezione del versamento del diritto nei 30 giorni successivi alla scadenza, il cui importo deve essere incrementato della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale.

6. SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nei casi di irregolare od omesso versamento del **diritto annuale 2024**, si applicherà una sanzione amministrativa pari al 10% del diritto (per i casi di tardivo versamento) e pari al 30% del diritto (per i restanti casi)¹⁰, salvo che l'impresa provveda alla regolarizzazione del pagamento ricorrendo al “**ravvedimento operoso**”¹¹.

Per il calcolo del ravvedimento operoso del diritto annuale, consultare il sito www.vr.camcom.it alla voce di menù “Registri Albi e Certificazioni – Diritto annuale – Ravvedimento operoso”.

Si ricorda, inoltre, che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione ‘Sportello pratiche - Pratiche Semplici’ del sito www.registroimprese.it).

7. CONTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI

L'Ufficio Diritto Annuale, in Verona Corso Porta Nuova n. 96, può essere contattato:

- telefonicamente dal lunedì al venerdì (dalle ore 8.45 alle ore 12.15) ed il lunedì e giovedì pomeriggio (dalle ore 15.00 alle ore 16.30), ai recapiti 0458085721/720/707 (fax 0458085789);
- via posta elettronica agli indirizzi dirittoannuale@vr.camcom.it (email ordinaria) cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it (pec),
- prendendo appuntamento collegandosi al link <https://www.vr.camcom.it/it/content/servizi-online/appuntamenti>

Altre informazioni sono consultabili sul sito web www.vr.camcom.it – *Registri Albi e Certificazioni – Diritto Annuale*.

¹⁰ Art. 4 del D.M. n. 54/2005

¹¹ Art. 6 del D.M. n. 54/2005



AVVISO IMPORTANTE ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

*Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, **contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità.***

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il

Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI" predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Per saperne di più consultare il sito AGCM www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide